



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio IVA

Roma,

20/12/2014

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GEOLOGI
VIA V. COLONNA 40
00193 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

**OGGETTO: Interpello 954-386/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI
Codice Fiscale 80067250581 Partita IVA 02119921001
Istanza presentata il 11/06/2014**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consiglio Nazionale dei Geologi [di seguito CNG ovvero il Consiglio], oltre a svolgere le attività di coordinamento e controllo presso gli Ordini Regionali, vigila sulla formazione professionale dei propri iscritti, assicurando omogeneità formativa a livello nazionale.

Al riguardo, viene fatto presente che con delibera del 5 ottobre 2013 il Consiglio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, ha approvato il "Regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale continuo (APC)", in attuazione del

DPR 7 agosto 2012, n. 137.

In virtù di tale Regolamento, gli Ordini Regionali (OO.RR.) possono organizzare e svolgere - in via continuativa - corsi di formazione professionale senza alcuna autorizzazione preventiva; anche il Consiglio è autorizzato ex lege a promuovere eventi di aggiornamento, direttamente o per il tramite della propria Fondazione Centro Studi [cfr. circolare n. 377 del 30 gennaio 2014 del CNG].

Diversamente, tutti gli altri soggetti - pubblici e privati - interessati a organizzare corsi di aggiornamento per gli iscritti all'Ordine, sono tenuti ad iscriversi nell'Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA) del CNG. Quest'ultimo, esaminate le richieste di accreditamento pervenute, provvede a trasmetterle al Ministero della Giustizia, il quale deve esprimere parere vincolante. Il Consiglio autorizza i richiedenti allo svolgimento dell'attività formativa per il triennio indicato solo a seguito del parere favorevole rilasciato dal Ministero stesso.

Successivamente, sia i soggetti abilitati ex lege all'esercizio dell'attività formativa [i.e. CNG, Ordini Regionali, Fondazione Centro Studi] sia quelli iscritti all'EFA richiedono al Consiglio il riconoscimento dei crediti formativi per ogni singolo evento che intendono organizzare. Il CNG, esaminate le istanze, delibera e assegna il numero dei crediti per ciascun evento.

Ai professionisti è in genere richiesto un contributo a titolo oneroso ai fini della partecipazione ai corsi formativi.

Tanto premesso, viene chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile, agli effetti dell'IVA, alle somme corrisposte dai partecipanti all'attività formativa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nel richiamare, sul tema, la prassi amministrativa interna (cfr., ex multis, risoluzioni n. 129/E del 18 settembre 2001 e n. 205/E del 24 giugno 2002), il Consiglio ritiene che le

prestazioni rese dai diversi organismi siano esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 esenta da IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (.)".

Il regime di esenzione si rende applicabile alle prestazioni:

- a) di natura didattica ed educativa dell'infanzia e della gioventù, nonché a quelle aventi carattere formativo, di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- b) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

La risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007 ha chiarito che la locuzione "istituti o scuole" - contenuta nella norma - non va interpretata nel senso di individuazione tassativa dei soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Il beneficio deve essere accordato anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica. La risoluzione n. 205/E del 2002 ha, altresì, precisato che il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso formativo che l'organismo intende realizzare (cfr. anche circolare n. 150 del 10 agosto 1994).

Quanto sopra premesso, nel merito del caso di specie, si osserva quanto segue.

L'articolo 10 del Regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale continuo (APC) dispone che gli Ordini regionali (OO.RR.), anche in convenzione con Università pubbliche o private, enti ed istituti di ricerca, possono svolgere attività formativa in favore degli iscritti senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione

preventiva. Tutti gli altri soggetti (pubblici e privati) che intendono organizzare in via continuativa corsi di APC, sono tenuti a presentare specifica istanza al Consiglio, il quale autorizza i richiedenti con delibera motivata solo previa acquisizione del parere vincolante da parte del Ministero della giustizia. L'autorizzazione ha durata triennale e può essere revocata dal Consiglio al venir meno delle condizioni legittimanti il rilascio (cfr. anche circolare n. 377/2014 del CNG).

Tenuto conto che i soggetti - diversi da quelli individuati per legge (OO.RR., CNG, Fondazione Centro Studi) - possono svolgere attività formativa nei confronti degli iscritti all'Ordine dei geologi solo all'esito favorevole della procedura di accreditamento descritta nel Regolamento APC, la quale prevede il rilascio in via preventiva del parere vincolante del Ministero della Giustizia, considerato, altresì, che ciascuna proposta formativa viene valutata dallo stesso Consiglio al fine del riconoscimento dei crediti formativi, si ritiene che ricorrano nella fattispecie in esame i presupposti applicativi della norma agevolativa.

Ne deriva, pertanto, che le somme corrisposte dai partecipanti ai corsi formativi sono esenti da IVA ai sensi del citato punto 20) dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

